

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

relativa all'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro e che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia

(2004/862/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia ⁽³⁾, mira ad assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e a potenziare le riserve del paese.

(2) Nel quadro di tale assistenza sono state erogate nel 2002 e nel 2003 due quote per un importo complessivo di 105 milioni di EUR. A causa dei ritardi nell'attuazione delle misure strutturali concordate, la terza quota (25 milioni di EUR) deve essere ancora erogata. Restano da negoziare e stabilire i termini e le condizioni politiche inerenti al contributo aggiuntivo di 70 milioni di EUR deciso nel 2003.

(3) Le autorità di Serbia e Montenegro sono impegnate ad ottenere risultati in materia di stabilizzazione e riforme economiche, nel quadro dell'attuale programma dell'FMI, come dimostrato dall'esistenza di segni incoraggianti di un ritrovato vigore delle riforme strutturali.

(4) Il paese continua a necessitare di un sostegno finanziario esterno oltre a quello fornito dalle istituzioni finanziarie internazionali.

(5) Si deve modificare la decisione 2002/882/CE per consentire l'impegno e il pagamento di fondi per sovvenzioni e l'erogazione di prestiti oltre il 9 novembre 2004.

(6) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308.

(7) Dopo avere consultato il comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 6, secondo comma, della decisione 2002/882/CE è sostituito dal testo seguente:

«Essa si applica a decorrere dall'8 novembre 2004 e fino al 30 giugno 2006».

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. ZALM

⁽¹⁾ GU C 290 del 27.11.2004, pag. 6.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 2003/825/CE (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).